



CITTA' DI JESOLO

Città Metropolitana di Venezia
Corpo Polizia Locale

Ordinanza n° 47 /2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Premesso che parte della via A. Bafile, lato nord, nel tratto fronte i civici dal 520 al 530 è interessata da occupazione della sede stradale (marciapiedi e stalli di sosta) per la realizzazione di parte di un cantiere edile funzionale alla costruzione di un edificio residenziale;

Vista la richiesta della ditta Costruzioni Taschin S.r.l. con sede in Fossalta di Piave, via dell'Artigianato n. 42 (prot. 29402 del 27/4/2018), con la quale chiede, a seguito rilascio di giusta autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, la proroga dell'ordinanza n. 41/2018, per l'interdizione alla circolazione pedonale sul marciapiede di via A. Bafile nel tratto fronte i civici dal 520 al 530 per metri 37,00 x 1,60 e vietare la sosta dei veicoli sugli stalli presenti nel medesimo tratto di strada, dal 1/5/2018 fino al 31/5/2018;

Ritenuto di accogliere l'istanza e conseguentemente di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto l'artt. 1 - 7 - 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

O R D I N A

che l'ordinanza n. 41 del 9 aprile 2018 sia prorogata sino al termine dei lavori in premessa citati e comunque **entro e non oltre la data del 31 maggio 2018**, con conseguente ripristino della normale circolazione veicolare.

La ditta esecutrice dei lavori avrà cura di continuare a mantenere installata e perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D. Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni- norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n° 285/92; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71, n° 1034.

Nel periodo in parola è sospesa ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

La ditta dovrà osservare quanto disciplinato dall'art. 27 del regolamento comunale sulla tutela dell'inquinamento acustico.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

Dalla Residenza Municipale, li 30 aprile 2018



CITTA' DI JESOLO

Città Metropolitana di Venezia
Corpo Polizia Locale



IL DIRIGENTE – COMANDANTE P.L.

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa